

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1
ordinanza 7 giugno – 18 ottobre 2019, n. 26594

Presidente Genovese

Relatore Bisogni

Rilevato che

1. Nel giudizio per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio il tribunale di Verbania ha affidato al sig. Se. Mu. i due figli e imposto un contributo di 200 Euro mensili alla De Vi. per il mantenimento dei figli, mentre ha posto a carico del sig. Mu. un assegno divorzile mensile di pari importo.

2. La Corte di appello di Torino ha accolto l'appello del sig. Mu. e ha revocato l'assegno divorzile mentre ha respinto l'appello incidentale della sig.ra De Vi. inteso a ottenere un aumento dell'assegno divorzile da 200 a 350 Euro mensili e l'affidamento condiviso dei figli, dichiarando di essere disposta ad accogliere presso la propria residenza i figli An. e Lu. che all'epoca della decisione avevano (omissis) e (omissis) anni. Ha rilevato la Corte di appello che il sig. Mu., maresciallo dei CC, percepisce uno stipendio netto annuo di 37.000 Euro mentre la De Vi. percepiva dalla sua attività di commessa in un supermercato circa 10.000 Euro annui sino a quando ha deciso di trasferirsi da Verbania in Calabria, presso i suoi genitori, dove è rimasta priva di occupazione lavorativa. La Corte di appello ha quindi riscontrato un atteggiamento dismissivo nei confronti dei figli da parte della De Vi. che non li ha visti dal 2014 e non ha mai contribuito al loro mantenimento. Ha rilevato inoltre che la stessa è ancora in giovane età e ha dimostrato di avere piena capacità lavorativa e ha ritenuto che pertanto uno stato di bisogno che giustifichi il contributo al mantenimento da parte dell'ex coniuge non sussista perché, semmai esistente, esso è stato causato da una precisa volontà della sig.ra De Vi. che ben avrebbe potuto continuare a svolgere la sua attività lavorativa ed eventualmente cercarne nel frattempo una più redditizia o consona alle sue esigenze personali.

3. Ricorre per cassazione la sig.ra Fi. De Vi. che denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 c. 6 L. div. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per erronea valutazione dei presupposti per la revoca dell'assegno divorzile.

4. Propone controricorso il sig. Se. Mu..

Ritenuto che

5. Il ricorso è infondato. Sebbene la Corte di Appello faccia riferimento alla sentenza n. 11504 del 2017 di questa Corte, che ha ribadito la funzione esclusivamente assistenziale dell'assegno di divorzio e la sua giustificazione al fine di garantire esclusivamente l'autosufficienza economica al coniuge che non è in grado di procurarsela con la propria capacità lavorativa e/o patrimoniale, deve ritenersi che anche alla luce della giurisprudenza successiva delle Sezioni Unite del 2018 (Cass. civ. S.U. n. 18287 dell'11 luglio 2018) la decisione appare fondata perché le S.U. hanno ribadito anche esse che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi

una funzione assistenziale, ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Inoltre secondo la pronuncia delle SS.UU. la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi e in particolare al riconoscimento delle aspettative professionali sacrificate per dedicarsi alla cura della famiglia.

6. Nella specie la Corte di appello ha rilevato che l'impossibilità, semmai esistente, di procurarsi i mezzi adeguati di cui all'art. 5 citato non dipende da incapacità lavorativa o da fattori esterni alla volontà del coniuge richiedente l'assegno ma dalla libera scelta della sig.ra De Vi. che ha deciso di abbandonare l'occupazione lavorativa che le assicurava un reddito fisso. Né la Corte di appello ha potuto riscontrare, in base alle deduzioni difensive e probatorie della odierna ricorrente, un particolare contributo alla formazione del patrimonio familiare e alla cura della famiglia ovvero un sacrificio delle sue aspettative lavorative in funzione delle esigenze familiari. Di qui la decisione di revocare l'assegno divorzile che deve ritenersi conforme all'art. 5 della legge n. 898/1970 come interpretato dalla recente giurisprudenza delle Sezioni Unite.

7. Il ricorso per cassazione va pertanto respinto con compensazione delle spese del giudizio di cassazione in considerazione dei recenti mutamenti della giurisprudenza in materia di assegno divorzile. Al rigetto del ricorso consegue l'attestazione dell'applicabilità dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002 come specificato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di pubblicazione della presente sentenza siano omesse le generalità e le indicazioni identificative delle parti.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 13 comma 1 bis del D.P.R. n. 115/2002.